

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione, disabbinamento delle proposte di legge nn. 131, 173, 363, 710- <i>bis</i> , 864, 1021- <i>bis</i> , 1216, 1293, 1650, 2162, ed approvazione del disegno di legge n. 3149):	
Modifiche agli articoli 20, 21 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di installazione e di utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore (3149);	
Colucci: Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida (131);	
Piro: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (173);	
Tealdi e Rabino: Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernenti il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (363);	
Lucchesi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza stradale, di patente a punti e di controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto (710- <i>bis</i>);	
Savio: Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli (864);	
Tagliabue ed altri: Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la preven-	
	zione degli incidenti stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada (1021- <i>bis</i>);
	Melillo e Battistuzzi: Disposizione sull'adozione e sulla obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza (1216);
	Ronchi ed altri: Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale (1293);
	Mannino Antonino ed altri: Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida (1650);
	Tassi ed altri: Nuove norme per il conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore (2162) 3
	Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i> 3, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12, 14
	Baghino Cesco Giulio 11, 13
	Barbalace Francesco 13
	Cannelonga Severino 7, 12
	Cerofolini Fulvio 11
	Dutto Mauro 9, 11, 12
	Ferrari Marte, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 8, 9, 10, 13
	Lucchesi Pino 6, 7, 9, 10, 12
	Maccheroni Giacomo, <i>Relatore</i> 4, 7, 9, 10, 11
	Matteoli Altero 7
	Ridi Silvano 8, 10 12
	Ronzani Gianni Wilmer 4
	Votazione nominale:
	Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i> 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 20, 21 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di installazione e di utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore (3149); e delle proposte di legge Colucci: Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida (131); Piro: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (173); Tealdi e Rabino: Modifiche dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernenti il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (363); Lucchesi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza stradale, di patente a punti e di controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto (710-bis); Savio: Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli (864); Tagliabue ed altri: Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada (1021-bis); Melillo e Battistuzzi: Disposizione sull'adozione e

sulla obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza (1216); Ronchi ed altri: Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale (1293); Mannino Antonino ed altri: Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida (1650); Tassi ed altri: Nuove norme per il conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore (2162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 20, 21 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di installazione e di utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colucci: « Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida »; Piro: « Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida »; Tealdi e Rabino: « Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernenti il limite minimo di età per la guida di macchine agricole »; Lucchesi ed altri: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale, di patente a punti e di controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto »; Savio: « Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli »; Tagliabue ed altri: « Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i

controlli per la prevenzione degli incidenti stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada»; Melillo e Battistuzzi: « Disposizione sull'adozione e sulla obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza»; Ronchi ed altri: « Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale»; Mannino Antonino ed altri: « Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida»; Tassi ed altri: « Nuove norme per il conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore ».

Ricordo che nella seduta dell'8 marzo scorso erano stati approvati in linea di principio gli emendamenti 1. 1 e 1. 2 del Governo e Lucchesi 1. 4.

Comunico che in data 9 marzo scorso la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito ed ai relativi emendamenti « a condizione che all'articolo 1, comma 1, le parole "equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti medesimi" siano sostituite dalle parole "immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978"; e con le seguenti osservazioni: si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 111 del 1988, nel senso di rendere effettivamente operanti le prescrizioni di cui all'articolo 23 della legge medesima; si precisi l'esatta portata dell'espressione "invalidi", di cui all'emendamento 1. 2, in relazione alla sussistenza di un effettivo impedimento all'uso delle cinture di sicurezza ».

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. In relazione al parere espresso dalla I Commissione, ritengo opportuno proporre alla Commissione di accogliere la condizione espressa e la prima osservazione relativa all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 111 del 1988, che ci consentirebbe di rendere la norma più chiara. A tal fine, preannuncio la presentazione di appositi emendamenti.

Per quanto riguarda la seconda osservazione contenuta nel parere — nella quale si chiede di precisare l'esatta portata del termine « invalidi » — ritengo di non doverla accogliere perché, a mio avviso, il testo unificato predisposto dalla Commissione è già sufficientemente chiaro.

GIANNI WILMER RONZANI. Signor presidente, prendo la parola per esprimere un dubbio ed ottenere possibilmente chiarimenti dal relatore. Concordo con l'onorevole Maccheroni sul recepimento della condizione posta dalla I Commissione, anche se desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi il rischio che la dizione « immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978 », senza ulteriori specificazioni, possa indurre a ritenere che gli utenti dei veicoli immatricolati prima di tale data e forniti di cinture di sicurezza non siano comunque tenuti ad utilizzarle.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Onorevole Ronzani, è proprio questo il senso della condizione posta dalla I Commissione.

GIANNI WILMER RONZANI. Insisto sulla richiesta di chiarimento, già avanzata, perché leggendo il testo mi convinco che potrebbe sorgere un problema. Con il presente provvedimento si intende introdurre l'obbligo di indossare le cinture, dall'entrata in vigore della legge, nei veicoli che già ne sono equipaggiati. Il recepimento della condizione posta dalla I Commissione, secondo cui l'obbligo dovrebbe riguardare i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, creerebbe una situazione di confusione, in quanto gli utenti di tali veicoli ai sensi della legge n. 111 del 1978 avrebbero la possibilità di installare le cinture entro il 26 aprile, mentre con il provvedimento in esame noi anticiperemmo i termini.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Facio notare che la legge n. 111 prevede, per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1978, l'obbligo di essere equipag-

giati con cinture di sicurezza entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti medesimi, hanno l'obbligo di indossare le predette cinture in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.

3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 100.000, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) le donne in stato di gravidanza;

b) i soggetti con caratteristiche somatiche, compresa un'altezza inferiore a 150 cm o superiore a 190 cm. incompatibili con l'uso corretto delle cinture di sicurezza, secondo quanto sarà stabilito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro

della sanità, di concerto con i ministri dei trasporti e dell'interno;

c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti medesimi con le seguenti: immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978.

1. 5.

Il Relatore.

All'emendamento 1.5 del relatore, dopo le parole: 1° gennaio 1978, aggiungere le seguenti: , e comunque di veicoli immatricolati precedentemente a tale data e già equipaggiati con cinture di sicurezza.

0. 1. 5. 1.

Lucchesi.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Chiunque non osserva l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o di altri mezzi di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 60.000 a lire 120.000, ridotta alla metà se la violazione è commessa nei centri abitati. Alla stessa sanzione soggiace chi circola con uno dei dispositivi previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

3-bis. Nell'ipotesi in cui l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza non viene osservato da persona di maggiore

età, il conducente è obbligato in solido con l'autore della violazione; se il predetto obbligo non viene osservato da persona minore di età o incapace di intendere e di volere ne risponde direttamente il conducente a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non sia presente sul veicolo persona che ne abbia la tutela, la quale risponderà in tal caso della violazione.

3-ter. Alle violazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

1. 7.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza con le seguenti: Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

1. 1.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 4, lettera b) con la seguente: i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza.

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 4, lettera c), sostituire le parole: di polizia di emergenza con le seguenti: di polizia di emergenza o di soccorso.

1. 8.

Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

1. 4.

Lucchesi.

All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111 è abrogato.

1. 6.

Il Relatore.

Faccio presente che gli emendamenti del relatore 1. 5 e 1. 6 recepiscono la condizione e la prima delle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali, mentre — come ho già ricordato — gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 4 sono già stati approvati in linea di principio dalla nostra Commissione nella seduta dell'8 marzo scorso.

PINO LUCCHESI. Ritengo che l'emendamento 1. 5 debba essere accolto, in quanto ottempera alla condizione posta dalla I Commissione, anche se a mio avviso la dizione adottata nel testo unificato risponde in maniera più puntuale alle esigenze di chiarezza che si intendono soddisfare con il presente provvedimento. Per quanto riguarda, invece, le due osservazioni espresse dalla I Commissione, credo che sarebbe inopportuno recepirle.

Sulla questione sollevata in precedenza dall'onorevole Ronzani, che anche a me sembra possa dar luogo a problemi interpretativi, vorrei « leggere » la vicenda da un altro punto di vista. Dalla condizione posta dalla I Commissione risulta in maniera chiara che gli utenti di un certo tipo di veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1978 debbono indos-

sare le cinture di sicurezza e, conseguentemente, i veicoli stessi debbono esserne provvisti. Mi sono posto il problema dei numerosi veicoli circolanti immatricolati prima di tale data e già equipaggiati con cinture di sicurezza; pertanto, il subemendamento 0. 1. 5. 1 da me presentato estende anche agli utenti di questi ultimi l'obbligo di indossarle.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Lucchesi che il suo subemendamento potrebbe forse risultare non completamente conciliabile con il parere espresso dalla I Commissione.

PINO LUCCHESI. A me sembra che il mio subemendamento sia in linea con tale parere, in quanto si limita ad aggiungere un'ulteriore specificazione.

ALTERO MATTEOLI. Desidero intervenire in merito agli emendamenti 1. 5 e 1. 6, che recepiscono rispettivamente la condizione e la prima delle osservazioni contenute nel parere. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 111 del 1988 stabilisce che « le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici ». Con l'emendamento 1. 5 si introduce l'obbligo di indossare le predette cinture nei veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, mentre l'emendamento 1. 6 è teso ad abolire il comma 3 dell'articolo 21 della legge citata.

Ritengo che i due emendamenti siano in contrasto tra di loro. A tale inconveniente si potrebbe ovviare solo eliminando il riferimento alla data del 1° gennaio e introducendo l'obbligo per tutti i veicoli, indipendentemente dalla loro immatricolazione. Non dimentichiamo che in Italia, purtroppo, i veicoli circolanti con più di dieci anni di vita sono numerosi.

Per tali ragioni, se non si eliminerà il termine del 1° gennaio 1978, voterò contro l'emendamento 1. 6.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna una breve sospensione della seduta, al fine di valutare i numerosi emendamenti presentati anche dal Governo.

SEVERINO CANNELONGA. Il Governo aveva già presentato emendamenti nella seduta precedente!

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. A mio avviso, dovremmo limitarci a valutare le modifiche presentate per ottemperare al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. In proposito, propongo di accogliere la condizione e la prima — ma non la seconda — delle osservazioni in esso formulate.

In effetti, la presentazione di nuovi emendamenti da parte del Governo rischia di ritardare l'approvazione del progetto di legge al nostro esame.

SEVERINO CANNELONGA. Sembra singolare il comportamento del Governo, che seguita a formulare emendamenti; si era ritenuto che quelli presentati nella precedente seduta fossero il frutto di una congrua riflessione, per cui erano stati sottoposti alla valutazione della I e della IX Commissione. Ora, però, ne vengono presentati ancora altri!

PRESIDENTE. L'onorevole Cannelonga ha sollevato una questione di merito, mentre personalmente ne avevo posta una di metodo in ordine all'opportunità di sospendere la seduta per approfondire le questioni inerenti agli emendamenti presentati.

PINO LUCCHESI. I nuovi emendamenti del Governo dovrebbero essere inviati per il parere alla I Commissione, il che comporterebbe un ritardo nell'approvazione del progetto di legge al nostro esame. Propongo, pertanto, di respingere tutti gli emendamenti (presentati dal Governo o da altri) che, anche ispirati da valide ragioni, potrebbero causare un prolungamento dei tempi.

SILVANO RIDI. Sono favorevole alla proposta del presidente di una breve sospensione della seduta.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I nuovi emendamenti presentati dal Governo sono collegati al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali e, a mio avviso, non comportano un nuovo parere da parte della stessa Commissione. Comunque, ritengo opportuna una sospensione al fine di valutare tale possibilità.

Per quanto riguarda le critiche in ordine alla presentazione di nuovi emendamenti da parte del Governo, desidero precisare che la presentazione di emendamenti da parte del Governo, anche in più fasi dell'*iter*, rientra nelle sue facoltà. La Commissione può accogliere o meno le relative proposte, ma non può respingerle pregiudizialmente.

Per quanto concerne il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, il Governo è favorevole all'accoglimento della condizione, cioè alla sostituzione delle parole « equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti medesimi » con le altre « immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978 », mentre è contrario all'abrogazione, nella legge n. 111 del 1988, del comma 3 dell'articolo 21.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Potrei anche accedere alla indicazione del Governo per quanto riguarda l'accoglimento della condizione, ma non per quel che concerne le due osservazioni, contenute nel parere della I Commissione.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ripeto che a mio avviso l'emendamento 1. 7 del Governo, finalizzato alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 1, non deve essere inviato per il parere ad alcuna Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 8 del Governo, si tratta semplicemente di sostituire le parole « di polizia » con quelle « di polizia di emergenza o di soccorso ».

Sono, quindi, favorevole ad una sospensione della seduta, durante la quale si possa valutare la possibilità di non inviare tali emendamenti alla I Commissione, per il parere.

PRESIDENTE. Sospendo dunque la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del primo articolo.

Per quanto riguarda il subemendamento Lucchesi 0. 1. 5. 1, potrebbe rendersi necessaria l'espressione di un ulteriore parere della I Commissione; comunque secondo la valutazione del presidente, ed in assenza di obiezioni da parte della Commissione e del rappresentante del Governo, questa eventualità non dovrebbe verificarsi. In ogni caso ritengo preferibile accantonare l'esame di tale subemendamento e dell'emendamento 1. 5.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento 1. 7 del Governo.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 1. 7 del Governo che, in parte, reca correzioni solo formali al testo della Commissione (proponendo l'introduzione dei commi 3 e 3-ter all'articolo 1 del provvedimento) ed in parte, con il comma 3-bis, imporrebbe un nuovo parere della I Commissione, con inevitabile prolungamento dell'*iter*.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non comprendo le motivazioni per cui il relatore esprime parere contrario anche sui punti 3 e 3-ter dell'emendamento 1. 7, che assicurano una migliore intellegibilità al testo.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Non vedo invece per quale ragione il Governo

con l'emendamento 1. 7 debba introdurre una modifica di tipo puramente formale, dal momento che il testo della Commissione già affronta la materia!

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che la formulazione proposta dal Governo contribuisca a rendere la norma più intelligibile, dal momento che tutti i cittadini devono essere posti in grado di comprendere le leggi da noi approvate. Insisto, pertanto, sull'emendamento presentato.

PINO LUCCHESI. Ribadisco, anche riguardo all'emendamento 1. 7, la mia personale opinione in merito: ritengo preferibile mantenere il testo attuale del provvedimento, che è più chiaro nella sua terminologia.

Vorrei comprendere le ragioni che spingono il Governo, a poche settimane di distanza, a proporci una rilettura della stessa materia; la linea che deve prevalere è quella di confermare il testo unificato nella sua originaria formulazione.

MAURO DUTTO. Pur concordando pienamente con l'esigenza, sottolineata dal sottosegretario, di approvare norme comprensibili per tutti i cittadini, vorrei ricordare che il presente provvedimento nasce dalla necessità di introdurre entro breve tempo una disciplina della materia. Pertanto, in considerazione della portata limitata del provvedimento stesso e di fronte al rischio che l'approvazione di una nuova formulazione comporti l'acquisizione di un ulteriore parere della I Commissione, ritengo che rispetto all'obiettivo ottimale di una stesura più comprensibile sia preferibile, invece, accettare la formulazione originaria e, conseguentemente, approvare il testo nella seduta odierna. In questo caso, infatti, il problema dell'urgenza prevale sulle questioni tecniche.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur comprendendone lo spirito, nella sostanza non posso concordare con l'osservazione del-

l'onorevole Dutto, in quanto ritengo che, tolto il punto 3-bis, l'emendamento 1. 7 non comporterebbe la necessità di un nuovo parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 del Governo, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 1 del Governo, già approvato in linea di principio.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1. 2 del Governo, già approvato in linea di principio.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1. 8 del Governo.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lucchesi 1. 4, già approvato in linea di principio.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 4.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1. 6 del relatore.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

SILVANO RIDI. Signor presidente, proporrei un'ulteriore breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta dell'onorevole Ridi, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

SILVANO RIDI. La mia richiesta di breve sospensione era motivata dalla necessità di valutare attentamente il rapporto tra il subemendamento Lucchesi 0. 1. 5. 1 e le indicazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali in sede consultiva.

Nel parere della I Commissione, infatti, non risulta in modo esplicito ciò che invece appare chiaro dalla lettura del resoconto — pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* — della seduta del 9 marzo scorso, nella quale fu appunto espresso il parere. In quella sede, il presidente del comitato pareri della I Commissione, Adriano Ciaffi, manifestò l'esigenza di escludere comunque la possibilità che l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza dipendesse dal mero dato di fatto dell'esistenza o meno delle cinture stesse nell'autovettura.

Alla luce di questo rilievo e delle motivazioni sottostanti al parere della I Commissione, ritengo che l'approvazione del subemendamento 0. 1. 5. 1 renderebbe necessario un nuovo parere della Commissione stessa, con un conseguente prolungamento dell'*iter* legislativo. Data

l'urgenza del provvedimento, invito pertanto il collega Lucchesi a valutare l'opportunità di ritirare il subemendamento.

PRESIDENTE. Ritengo estremamente opportuna la segnalazione dell'onorevole Ridi, in quanto, da un'attenta lettura del resoconto della seduta della I Commissione del 9 marzo, risulta evidente la necessità — che in un primo momento, e in base al solo testo del parere, era sembrato, invece, di poter escludere — di chiedere un nuovo parere della I Commissione, qualora il subemendamento 0. 1. 5. 1 fosse approvato.

Poiché ciò comporterebbe un sia pur breve prolungamento dell'*iter* del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, si potrebbe forse ritenere preferibile un ritiro del subemendamento stesso.

PINO LUCCHESI. Debbo dare atto all'onorevole Ridi di aver correttamente rilevato, dalla lettura del verbale della seduta del 9 marzo, un possibile contrasto tra il mio subemendamento 0. 1. 5. 1 e le indicazioni espresse in sede consultiva dalla I Commissione. Accedo, pertanto, all'invito a ritirare il subemendamento.

Ritengo, peraltro, che la formulazione proposta dalla Commissione affari costituzionali sia meno pregnante e precisa di quella a suo tempo predisposta dalla Commissione trasporti; sottolineo, inoltre, che il mio subemendamento tendeva ad evitare una situazione di disparità tra utenti di autovetture immatricolate dopo il 1° gennaio 1978 e quelli di autovetture immatricolate prima di tale data ma fornite ugualmente di cinture di sicurezza.

Per tali ragioni confermo le mie perplessità in ordine alla formulazione proposta dalla Commissione affari costituzionali; poiché, tuttavia, deve essere considerato nostro obiettivo prioritario quello di giungere rapidamente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento al nostro esame (e, da una più attenta lettura del resoconto relativo alla discussione avvenuta nella sede della I Commissione affari costituzionali, risulta la necessità di

inviare per il parere alla stessa Commissione il subemendamento 0. 1. 5. 1, con il conseguente inevitabile prolungamento dei tempi), ritiro tale subemendamento.

MAURO DUTTO. Ringrazio gli onorevoli Ridi e Lucchesi per il loro senso di responsabilità, che consentirà alla nostra Commissione di approvare rapidamente il provvedimento in esame, senza dover richiedere un ulteriore parere alla I Commissione affari costituzionali.

Dalla nostra Commissione, infatti, era stata espressa chiaramente la volontà di giungere rapidamente all'approvazione del progetto di legge che anticipa la decorrenza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

CESCO GIULIO BAGHINO. Anche io ringrazio gli onorevoli Ridi e Lucchesi, in quanto il loro comportamento consente alla nostra Commissione di giungere all'approvazione del provvedimento in esame nella seduta odierna.

FULVIO CEROFOLINI Sono d'accordo sulla necessità di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame e di evitare il prolungamento dei tempi che potrebbe derivare dall'espressione di un nuovo parere da parte della I Commissione affari costituzionali; quest'ultimo, in base a quanto risulta dal resoconto della discussione in sede consultiva presso la I Commissione, sarebbe risultato inevitabile se fosse stato mantenuto il subemendamento 0. 1. 5. 1.

PRESIDENTE. Desidero far notare ai colleghi che il parere della I Commissione affari costituzionali può dar luogo ad alcuni dubbi e non è suscettibile di univoca lettura. Colgo l'occasione per manifestare l'auspicio che in futuro i pareri vengano espressi in maniera più chiara dalle competenti Commissioni.

Ringraziando l'onorevole Ridi per la sua solerzia e l'onorevole Lucchesi per il suo senso di responsabilità, sottolineo la prioritaria necessità, dettata da senso di realismo, di eliminare i possibili ostacoli

ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
(È approvato).

CESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo che dal disegno di legge n. 3149 vengano disabbinata le proposte di legge nn. 131, 173, 363, 710-bis, 864, 1021-bis, 1216, 1293, 1650 e 2162, le quali investono temi ben più ampi dell'obbligo di usare le cinture di sicurezza, come l'iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento, i requisiti fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida, il conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore, e via dicendo.

Tali proposte di legge potranno essere più opportunamente esaminate in occasione della discussione del disegno di legge di riforma del codice della strada.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Sono favorevole ad accedere a tale richiesta, anche perché occorre tenere presente che la nostra Commissione tra breve si dovrà occupare dell'esame di un provvedimento di coordinamento, il cosiddetto « pacchetto sicurezza stradale », visto che abbiamo richiesto che la sua prima lettura avvenga da parte della Camera, e non del Senato. In tale occasione, avremo modo di valutare approfonditamente le

proposte di legge cui si riferiva l'onorevole Baghino.

SILVANO RIDI. Il gruppo comunista è favorevole al disabbinamento dal disegno di legge n. 3149 delle proposte di legge n. 131 e collegate, in quanto ritiene che queste ultime vadano valutate nel corso dell'esame del cosiddetto « pacchetto sicurezza stradale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Baghino di disabbinare dal disegno di legge n. 3149 le proposte di legge n. 131 e collegate.

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del disegno di legge n. 3149: « Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MAURO DUTTO. Il gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge in esame: esso risponde all'esigenza di una rapida introduzione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed interviene dopo numerose polemiche, molte delle quali strumentali — sono numerosi, infatti, coloro che sono in cerca di protagonismo e di pubblicità.

Ritengo che con l'approvazione del disegno di legge, la nostra Commissione confermi l'impegno, assunto già nella passata legislatura, in favore di una legislazione più moderna ed aggiornata in materia di sicurezza stradale. D'altro canto, dopo tale approvazione, che si caratterizza per la sua rapidità, rimarranno sul tavolo di lavoro della nostra Commissione le proposte di legge appena stralciate ed il disegno di legge sul pacchetto sicurezza stradale », per cui quell'impegno dovrà ulteriormente essere rispettato.

PINO LUCCHESI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge al nostro esame, desidero rivolgere parole di

ringraziamento al relatore per l'impegno profuso al fine di giungere ad una decisione che si caratterizza per la sua rapidità, soprattutto in rapporto ai normali tempi dell'attività del Parlamento e in particolare — soprattutto recentemente — della nostra Commissione.

Il provvedimento che oggi approviamo non costituisce sicuramente una risposta definitiva ai mille problemi della circolazione stradale, ma rappresenta il raggiungimento dell'importante obiettivo di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, per gran parte delle vetture circolanti sulle strade italiane, prima della stagione estiva, che è quella caratterizzata dal maggior traffico sulle strade.

Anche io desidero sottolineare la grande confusione che si è creata a causa di mille contraddittorie dichiarazioni che si sono « rincorse » tra loro sulla stampa, generando sconcerto non soltanto nell'opinione pubblica, ma — occorre confessarlo — anche tra noi parlamentari. Si è trattato di una sorta di *gran tourbillon* di progetti di legge annunciati, presentati, ritirati! Nell'affrontare questioni di grande delicatezza, come quella della circolazione stradale, occorrerebbero, invece, serietà di impostazione e senso di responsabilità.

Colgo l'occasione per ricordare la risoluzione in materia di sicurezza stradale approvata dalla Commissione, alla quale il Governo, salvo per il provvedimento che verrà approvato stamane, non si è conformato. In sostanza, il comportamento del Governo non è stato corretto nei confronti del Parlamento, ed auspico che il sottosegretario Ferrari si faccia portavoce presso il ministro dei lavori pubblici del nostro stato d'animo di insoddisfazione.

Concludendo, confermo la nostra valutazione positiva sul disegno di legge in esame, cui sono stati apportati alcuni miglioramenti dapprima nella sede del Comitato ristretto, poi in quella della Commissione.

SEVERINO CANNELONGA. Anche il gruppo comunista voterà a favore del-

provvedimento; riteniamo che la sua approvazione sottolinei la volontà del Parlamento di procedere speditamente ed in conformità alla risoluzione attinente ai problemi della sicurezza stradale, approvata recentemente. Allo stesso tempo, desideriamo evidenziare le inadempienze e le incongruenze del Governo, le cui incertezze, anche stamane manifestatesi con la presentazione di nuovi emendamenti, conducono inevitabilmente a ritardi dell'attività legislativa. Non si tratta solo di inadempienze, ma anche di ritardi sempre più gravi con cui si procede alla riforma del codice della strada. Assistiamo ad una gara indecente, che si è verificata negli ultimi giorni tra i vari ministri, per aggiudicarsi la primogenitura del provvedimento, offuscando lo stesso dibattito della nostra Commissione!

Desidero evidenziare la volontà della nostra Commissione di portare a termine l'iter del provvedimento; il Governo ce ne dovrebbe dare atto.

Devo, inoltre, sottolineare il ritardo nell'attuazione degli orientamenti parlamentari espressi nella risoluzione concernente i limiti di velocità e la sicurezza stradale, nei confronti dei quali il Governo ha dimostrato di non tener conto delle indicazioni del Parlamento. Mi riferisco a quei ministri (per esempio, il ministro Prandini) che in Commissione accusano gli organi parlamentari di ritardi, quando di ben altro si tratta! Con l'approvazione del provvedimento al nostro esame, intendiamo sottolineare la situazione che ho denunciato.

FRANCESCO BARBALACE. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

Innanzitutto desidero ringraziare il relatore per la solerzia, la puntualità e la serenità con le quali ha affrontato la materia al nostro esame, consentendo alla Commissione di pervenire oggi ad una votazione che rende giustizia di un eccesso di «dichiarazionismo» manifestatosi in occasione di questa discussione. Riteniamo che il provvedimento che stiamo per approvare rappresenti un

passo in avanti in materia di sicurezza stradale.

Convengo sull'urgenza di affrontare l'esame delle norme previste nelle proposte di legge disabbinata dal testo riguardante l'adozione delle cinture di sicurezza, che richiedono un'ulteriore riflessione e un maggior approfondimento.

CESCO GIULIO BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale esprime un giudizio favorevole sul provvedimento al nostro esame, pur mantenendo alcune riserve.

Indubbiamente il testo che stiamo per approvare comprende una serie di misure indispensabili a garantire una maggiore sicurezza stradale, soprattutto per chi si trova alla guida delle autovetture.

Mi auguro che il Senato proceda celermente all'esame ed all'approvazione del provvedimento, mettendo fine alle polemiche sorte in quest'ultimo periodo e facendo chiarezza su una materia che si presenta assai confusa.

Noi confidiamo sul significato del provvedimento che stiamo per approvare, augurandoci che altri ne possano seguire al fine di realizzare gli obiettivi contenuti in una risoluzione sul tema della guida e dei servizi autostradali, approvata dalla Commissione. È anche per tale ragione che ho insistito sul disabbinamento delle altre proposte di legge affinché la Commissione, superando eventuali ritardi o una mancanza di iniziativa del Governo, potesse raggiungere tempestivamente gli obiettivi di cui parlavo.

MARTE FERRARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidero precisare che l'intendimento del Governo, anche attraverso gli emendamenti presentati, era quello di chiarire la normativa, in modo da offrire ai cittadini uno strumento legislativo maggiormente comprensibile. Ritenevamo infatti che un lieve prolungamento dei tempi potesse essere compensato dal conseguimento di una maggiore chiarezza.

A parte ciò, resta comunque il fatto che, sia pure dopo altri paesi, anche in Italia ci si avvicina ad una soluzione sod-

disfacente in ordine ai problemi della sicurezza stradale.

Ringrazio la Commissione per la celebrità con cui ha condotto a termine i suoi lavori. Non si può però rifiutare la discussione su determinati emendamenti per sveltire l'iter del provvedimento, operando forzature che alla fine danneggiano lo stesso Parlamento. Bisogna fare in modo che ognuno possa approfondire maggiormente le questioni che consentono di migliorare la legislazione del nostro paese.

Esprimo comunque la soddisfazione del Governo per questo atto del Parlamento e mi auguro che anche i successivi provvedimenti siano celermente approvati nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 20, 21 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di installazione e

di utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore » (3149) *con il seguente nuovo titolo:* « Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore »:

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Baghino, Barbalace, Biafora, Bonsignore, Borghini, Canelonga, Cardinale, Cerofolini, Chella, Ciarfardini, Ciocci, Cursi, Dutto, Fagni, Faraguti, Grippo, Lamorte, Lia, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Matteoli, Mattulli, Menzietti, Petrocelli, Piredda, Potì, Reina, Ridi, Ronzani, Sanguineti, Santonastaso e Testa.

La seduta termina alle 13,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 4 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO